

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA Sardegna
Direzione Tecnico Scientifica
Via Carloforte, 51 – 09123 Cagliari
dts@pec.arpa.sardegna.it
Dipartimento di Cagliari
Viale Ciusa, 6 – Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009, Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 e Decreto autorizzativo di riesame AIA DEC-MIN 0000286 del 21 dicembre 2015 con avviso pubblicato in GU n. 4 del 7/01/2016 - Complesso "Raffineria, IGCC e Impianti Nord" della società Sarlux Srl sito nel comune di Sarroch (CA).

OGGETTO: Accertamento violazione AIA per mancato riscontro di ottemperanza alla diffida di cui alla nota MATTM prot. 19894 del 28/07/2016.

Nell'ambito delle ordinarie verifiche di ottemperanza alla diffida notificata da Codesta Autorità con nota prot. 19894 del 28/07/2016, a seguito dell'accertamento di violazioni e proposta di diffida trasmessa dallo scrivente Servizio nei confronti di Sarlux, con nota prot. 48308 del 25/07/2016, si è proceduto a richiedere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, in assenza di documentazione da parte del gestore che attestasse l'esecuzione delle condizioni che erano state impartite ai fini del superamento delle violazioni contestate.

In particolare il gestore avrebbe dovuto trasmettere agli enti di controllo, entro trenta giorni dal ricevimento della nota di diffida, un rapporto con i risultati dell'indagine sulle cause dei superamenti dei parametri vanadio e selenio, riscontrati allo scarico idrico 1B, corredata da proposte di misure eventualmente adottabili per scongiurare futuri episodi analoghi, oltre ad eseguire altre azioni per le quali avrebbe avuto 12 mesi di tempo.

Il gestore ha inizialmente comunicato di non avere mai ricevuto la diffida, regolarmente pervenuta in copia ad ISPRA. Da contatti intercorsi per le vie brevi risulta peraltro agli atti di Codesta Amministrazione ricevuta di regolare consegna anche all'indirizzo PEC del gestore.

Successivamente il gestore ha verificato che il mancato ricevimento della diffida via PEC era dovuto a problemi tecnico-organizzativi interni nella gestione della posta elettronica. Preso atto della diffida, il gestore ha quindi trasmesso ad ISPRA e a Codesta Autorità Competente la relazione richiesta. La relazione è pervenuta al protocollo ISPRA in data 22/12/2016, acquisita al numero 74051.

A fronte di quanto indicato, si accerta con la presente il mancato rispetto della prescrizione di Codesta Autorità competente richiedente l'invio della suddetta relazione entro il termine di 30 giorni.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, non ritiene siano necessarie ulteriori proposte.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui si tratta non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-



quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra elencata.

Distinti saluti.

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale